

Statuto

Consulta delle Associazioni

Art. 1 Istituzione della Consulta

Il Comune di Pontecagnano Faiano, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto Comunale, esprime un impegno prioritario per promuovere i diritti di cittadinanza di ogni singolo soggetto, così come costituzionalmente definita, attraverso la costruzione di relazioni organiche con le Associazioni che li rappresentano.

Per una più concreta attuazione di tale impegno, il Comune di Pontecagnano Faiano istituisce la Consulta Comunale delle Associazioni, quale organismo di confronto, di valutazione ed impulso delle azioni, favorendo la semplificazione e la ricomposizione delle prestazioni a favore di chi vive un disagio e delle Associazioni che li rappresentano.

Il Comune riconosce alla Consulta ampia autonomia, per quanto riguarda la regolamentazione del proprio funzionamento, la scelta degli argomenti da affrontare, l'organizzazione dei lavori, la scelta delle persone da invitare alle proprie riunioni al fine di acquisire informazioni, pareri o contributi tecnici.

Art. 2 Denominazione della Consulta

Ai sensi dell'art. 20 dello Statuto del Comune di Pontecagnano Faiano è costituita la Consulta Comunale delle Associazioni

Art. 3 Funzioni della Consulta

La Consulta svolge funzioni di impulso e sostegno alla realizzazione, da parte del Comune di Pontecagnano Faiano, di politiche sociali rispettose del principio di sussidiarietà e dei diritti del singolo, con attività consultive, propositive e di attivo concorso all'esercizio delle funzioni comunali per quanto riguarda tutte le politiche di competenza della Consulta. Le funzioni della Consulta sono le seguenti:

- 1. favorire le relazioni ed il confronto tra diverse esperienze, impegnate in tutti gli ambiti in cui opera la Consulta;**

- 2. favorire la predisposizione di iniziative comuni tra Amministrazione comunale ed associazionismo;**

- 3. sviluppare l'osservazione delle dinamiche sociali, attraverso il confronto delle informazioni;**

- 4. promuovere relazioni tra i diversi soggetti Istituzionali e non, che operano in città;**

- 5. esprimere, quando richiesto, pareri su tutte le materie di competenza comunale riguardanti le attività di competenza della Consulta, ovvero tutte le attività rientranti nello Statuto delle Associazioni aderenti;**

- 6. promuovere iniziative atte a fornire una cultura dell'eguaglianza come istituzione sociale fondamentale ed a rendere la società e le altre istituzioni più attente ed adeguate**

STATUTO

Scritto da Administrator

Mercoledì 12 Dicembre 2012 20:15 - Ultimo aggiornamento Sabato 15 Dicembre 2012 14:59

ai problemi che riguardano la stessa;

7. provvedere a dotarsi di norme di autoregolamentazione;

8. istituire e gestire l'Albo Comunale delle Associazioni, secondo le modalità indicate nello Statuto del Comune di Pontecagnano Faiano.

La Consulta può, inoltre:

- costituire, autonomamente o su richiesta del Comune, gruppi di lavoro su temi specifici;

- invitare ai suoi lavori Amministratori, Funzionari Pubblici ed esperti, al fine di acquisire pareri, informazioni o approfondimenti.

Art. 4 Organi della Consulta

Gli Organi Istituzionali della Consulta sono:

a) l'Assemblea Generale,

b) il Presidente e il Vice Presidente,

STATUTO

Scritto da Administrator

Mercoledì 12 Dicembre 2012 20:15 - Ultimo aggiornamento Sabato 15 Dicembre 2012 14:59

c) il Segretario coordinatore.

Tutte le cariche elettive hanno durata biennale e non sono rinnovabili per più di due mandati consecutivi.

Art. 5 Assemblea Generale

L'Assemblea generale è costituita da un solo rappresentante (presidente o suo delegato) di ogni associazione aderente; è l'Organo Direttivo della Consulta e direttamente provvede a:

a) deliberare sulle domande di adesione;

b) eleggere il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario coordinatore;

c) riunirsi almeno una volta ogni 3 mesi, su convocazione del Presidente e con ordine del giorno stabilito dal Segretario coordinatore. L'Assemblea Generale deve essere convocata, inoltre, qualora lo richieda almeno un terzo degli aderenti;

d) nominare di volta in volta delle commissioni di studio su specifici argomenti, ricercando esperti tra le associazioni aderenti;

e) ricercare sempre, nelle decisioni di competenza, la più ampia convergenza tra gli organismi aderenti.

STATUTO

Scritto da Administrator

Mercoledì 12 Dicembre 2012 20:15 - Ultimo aggiornamento Sabato 15 Dicembre 2012 14:59

La convocazione dell'Assemblea Generale ordinaria o straordinaria, viene effettuata dal Segretario coordinatore a mezzo di lettera raccomandata a mano/A.R. o tramite posta elettronica, da recapitare alla sede legale dell'Associazione almeno 8 (otto) giorni prima della riunione stessa. La convocazione deve contenere data e ora della prima e della seconda convocazione, il luogo dello svolgimento e l'Ordine del Giorno. In merito alla validità delle assemblee, in prima convocazione si ritiene valida qualora sia presente almeno la metà più uno degli aderenti mentre in seconda convocazione è valida qualora i presenti rappresentano almeno 1/3 degli aderenti. Le decisioni vengono prese a maggioranza relativa di metà più uno dei presenti, mentre per decisioni straordinarie come modifiche statutarie è necessaria la maggioranza dei 2/3 degli aderenti.

Se un ente aderente non intende collaborare alle iniziative deliberate dall'Assemblea Generale, espone le motivazioni della sua scelta.

Art. 6 Presidente e Vice Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea Generale e svolge le seguenti funzioni:

- a) convoca l'Assemblea;
- b) presiede l'Assemblea Generale e collabora con il Segretario coordinatore;
- c) rappresenta la Consulta all'esterno;
- d) sottoscrive gli atti della Consulta;

STATUTO

Scritto da Administrator

Mercoledì 12 Dicembre 2012 20:15 - Ultimo aggiornamento Sabato 15 Dicembre 2012 14:59

e) assume i provvedimenti di urgenza, che dovranno essere ratificati dall'Assemblea;

e) vigila sul lavoro delle commissioni di studio;

f) in caso di impossibilità viene sostituito dal Vice Presidente che lo supplisce in tutte le sue funzioni; qualora entrambi siano impossibilitati l'Assemblea Generale provvede a nominare un suo delegato.

La carica di Presidente e Vice Presidente è incompatibile con:

a) Presidente e/o Legale Rappresentante di una qualsiasi associazione aderente;

b) incarichi politici e cariche pubbliche elettive.

La carica di Presidente si perde qualora, lo stesso vada contro il principio fondamentale dell'imparzialità, agevolando volontariamente una o parte delle associazioni aderenti alla Consulta a dispetto delle altre. Si perde, inoltre, per dimissioni volontarie, morte o per sopraggiunta incompatibilità.

Art. 7 Segretario Coordinatore

Il Segretario coordinatore è eletto dall'Assemblea Generale ed è responsabile dell'esecuzione delle delibere da essa emanate su disposizione del Presidente, inoltre provvede a:

STATUTO

Scritto da Administrator

Mercoledì 12 Dicembre 2012 20:15 - Ultimo aggiornamento Sabato 15 Dicembre 2012 14:59

- a) coadiuvare il Presidente nello svolgimento dei suoi compiti;

- b) custodire e aggiornare il libro dei verbali delle Assemblee;

- c) fornire parere consultivo al Presidente sui provvedimenti d'urgenza.

Art. 8 Elezioni Organi della Consulta

Le norme per l'espletamento della funzione di voto per l'elezione degli Organi della Consulta, sono:

- a) ogni Associazione aderente può indicare un suo candidato per ciascuna carica agli Organi della Consulta, osservando le dovute limitazioni imposte dallo Statuto della Consulta (incompatibilità con la carica di Presidente e Vice Presidente); l'indicazione deve pervenire al Segretario coordinatore nelle modalità e nei tempi di volta in volta indicati dall'Assemblea Generale;**

- b) per l'elezione del Presidente e tutte le altre cariche elettive della Consulta, sarà effettuata una votazione disgiunta (una votazione per ogni singola carica elettiva);**

- c) ogni Associazione ha diritto ad un solo voto, per ogni elezione;**

- d) saranno nominati, dall'Assemblea Generale, per la procedura di voto un Presidente, un Segretario e uno Scrutatore;**

STATUTO

Scritto da Administrator

Mercoledì 12 Dicembre 2012 20:15 - Ultimo aggiornamento Sabato 15 Dicembre 2012 14:59

e) alla fine della procedura di spoglio verrà eletto chi avrà ottenuto il maggior numero di voti, salvo che il prescelto abbia ottenuto un consenso inferiore ad un terzo dei votanti, in tal caso si procederà ad un ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto più preferenze; inoltre, in caso di parità di voti si procederà al ballottaggio tra i due o più candidati in lizza;

f) le operazioni di voto verranno espletate a scrutinio segreto;

g) uno stesso soggetto può essere candidato a più di una carica.

Art. 9 Commissioni di Studio

Un ulteriore Organo della Consulta sono le Commissioni di Studio, che di volta in volta verranno nominate dall'Assemblea Generale per effettuare indagini approfondite su determinate tematiche di ordine generale.

Tali Commissioni saranno composte da almeno quattro membri ricercati tra le associazioni aderenti che annoverano l'oggetto dello studio nel proprio Statuto Sociale; tra i membri della Commissione sarà nominato un portavoce in quale dovrà relazionare all'Assemblea Generale i risultati delle indagini effettuate. Uno stesso soggetto non può far parte di più di tre Commissioni di studio.

Sul lavoro delle Commissioni di Studio sarà tenuto a vigilare il Presidente della Consulta, il quale però non potrà intervenire nella stesura del rapporto finale. L'approvazione del lavoro e la decisione di divulgazione dei risultati ottenuti spetta all'Assemblea Generale.

Art. 10 Componenti della Consulta

Possono fare parte della Consulta, con diritto di voto, le Associazioni presenti sul territorio, che, ancorché non iscritte al Registro comunale delle Libere Forme Associative e/o in altri registri di pubblica evidenza:

- abbiano sede legale od operativa nel Comune di Pontecagnano Faiano;

- siano formalmente e regolarmente costituite;

- contemplino tra i fini statuari finalità che non vadano contro i Principi Sociali e Morali contenuti nello Statuto della Consulta; oltre naturalmente, al non perseguimento di fini di lucro siano essi diretti o indiretti;

- svolgano sull'ambito comunale un'attività prolungata nel tempo, volta al sostegno dello sviluppo del territorio o al miglioramento della qualità della vita della sua cittadinanza.

Le Associazioni partecipano alla Consulta attraverso un proprio rappresentante.

Possono prendere parte ai lavori della Consulta, senza diritto di voto, il Sindaco del Comune di Pontecagnano Faiano e i suoi Assessori e Consiglieri Delegati.

La partecipazione alla Consulta è volontaria e gratuita.

Art. 11 Ammissione alla Consulta

Le Associazioni interessate a far parte della Consulta inviano richiesta di ammissione, indicando il nome della persona formalmente incaricata di rappresentare l'Associazione. Alla domanda, dovrà inoltre essere allegato:

- Statuto dell'Associazione;

- designazione del rappresentante e dell'eventuale suo sostituto;

- relazione sintetica sulle attività svolte nell'ultimo anno di attività e il programma sulle attività future.

Le richieste di adesione verranno esaminate nella prima seduta utile dall'Assemblea Generale. La Consulta comunica formalmente al richiedente l'accettazione dell'ammissione o il rifiuto o la richiesta di ulteriore documentazione: in questi due ultimi casi ne motiva le ragioni. È espressamente vietata ogni tipo d'associazione temporanea.

Art. 12 Estromissione dalla Consulta

L'estromissione dalla Consulta verso una delle associazioni aderenti, è decretata dall'Assemblea Generale qualora si appura un comportamento non conforme alle norme statutarie o qualora lo stesso sia denigratorio nei confronti della Consulta stessa.

Il provvedimento deve essere preso con la maggioranza qualificata dei presenti, in tale seduta l'associazione oggetto del provvedimento non ha diritto di voto, ma può addire le motivazioni del comportamento adottato al fine di scongiurare l'estromissione. Tali provvedimenti sono immediatamente efficaci e sono portati in ratifica alla prima Assemblea. La decisione dell'assemblea è definitiva e insindacabile.

Le associazioni estromesse dalla Consulta possono fare domanda di riammissione, solo dopo che sia trascorso almeno un anno da tale provvedimento e presentando contestualmente ai documenti necessari all'iscrizione anche una dichiarazione a firma del Legale Rappresentante, in cui si evidenzia il superamento dei problemi che hanno portato all'atto di estromissione.

Art. 13 Espressione di Pareri

Sono sottoposte ad una valutazione della Consulta, durante la fase istruttoria, le proposte di provvedimento di competenza del Consiglio Comunale o della Giunta, con i quali siano approvati programmi e progetti rivolti ad attività di competenza della Consulta.

Al fine di facilitare e qualificare la valutazione dei provvedimenti da parte della Consulta, il Comune fornirà alla Consulta tutte le informazioni del caso, ad esclusione di quelle soggette per legge a vincoli di riservatezza, accompagnate dalla documentazione necessaria.

Art. 14 Supporto alla Consulta

STATUTO

Scritto da Administrator

Mercoledì 12 Dicembre 2012 20:15 - Ultimo aggiornamento Sabato 15 Dicembre 2012 14:59

L'Amministrazione Comunale mette a disposizione della Consulta una sede per le riunioni e per l'espletamento delle attività di Rappresentanza e Segreteria.

Il presente Statuto è stato letto, approvato e sottoscritto.

Pontecagnano Faiano lì, 14 giugno 2006